

# **COMUNE DI BOVOLENTA**

## **Regolamento per la registrazione audio-video delle sedute del Consiglio Comunale**

## **Indice**

Art. 1 Finalità e funzioni

Art. 2 Accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche

Art. 3 Informazione sull'esistenza di telecamere

Art. 4 Rispetto della privacy

Art. 5 Limiti alla registrazione delle sedute

Art. 6 Modalità di registrazione audio – video e di trasmissione. Divieto di commercializzazione

Art. 7 Interviste

Art. 8 Norma di rinvio

Art. 9 Sanzioni

Art.10 Entrata in vigore

## **Art. 1 (Finalità e funzioni)**

Il presente Regolamento è volto a garantire la massima partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente, consentendo loro di accedere a registrazioni audio e video delle sedute del Consiglio Comunale, in osservanza dei principi di trasparenza e pubblicità, ai quali l'azione amministrativa deve essere improntata.

Con il presente Regolamento, il Comune di Bovolenta disciplina il servizio di video/audio ripresa e trasmissione, televisiva o a mezzo web, delle sedute del Consiglio Comunale. Le norme del presente regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, dallo Statuto e dai relativi Regolamenti comunali vigenti.

Il presente regolamento consentirà, a coloro che ne avranno interesse, di effettuare fotografie e/o riprese video e/o audiovisive delle attività del Consiglio Comunale, nel rispetto delle modalità indicate nei seguenti articoli 2, 3, 4, 5 e 6.

## **Art. 2 (Accesso delle strumentazioni e riprese audiovisive nelle sedute pubbliche)**

Nel rispetto del diritto di cronaca, i soggetti interessati ad effettuare riprese e / o registrazioni dovranno attenersi alle seguenti modalità:

a) qualora l'interessato ad effettuare riprese e / o registrazioni appartenga ad organi di informazione iscritti al registro del Tribunale competente per territorio, sarà possibile la video ripresa delle sedute consiliari senza autorizzazione alcuna; è tuttavia richiesta una comunicazione scritta, da inviare all'ufficio segreteria dell'Ente almeno 24 ore prima della seduta, al seguente indirizzo: [segreteria@comune.bovolenta.pd.it](mailto:segreteria@comune.bovolenta.pd.it)

b) qualora l'interessato ad effettuare riprese e / o registrazioni non appartenga a organi di informazione iscritti nel registro del Tribunale competente per territorio è obbligatoria comunicazione scritta, da inviare all'ufficio segreteria dell'Ente almeno 48 ore prima della seduta consiliare all'indirizzo: [segreteria@comune.bovolenta.pd.it](mailto:segreteria@comune.bovolenta.pd.it)

La suddetta comunicazione dovrà chiaramente contenere:

- 1) il nominativo/nominativi delle persone che effettueranno le riprese e/o registrazioni;
- 2) le finalità perseguite;
- 3) le modalità di trasmissione radiotelevisiva, web, diretta e/o differita e l'indicazione del sito, della testata o del canale televisivo ove è prevista l'eventuale pubblicazione;
- 4) gli estremi identificativi del titolare/responsabile del trattamento dati a seguito delle riprese e della loro diffusione.

Per mezzo della suddetta comunicazione il soggetto si impegnerà a rispettare le norme del presente regolamento e, per quanto non espresso, tutta la normativa in materia di privacy ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, restando in ogni caso a carico dello stesso ogni responsabilità in caso di violazione delle norme richiamate.

## **Art. 3 (Informazione sull'esistenza di telecamere)**

All'inizio di ogni seduta, il Sindaco fornisce preventiva informazione a tutti i partecipanti in caso di presenza di videocamere e/o apparecchiature per la registrazione audiovisive e della successiva trasmissione delle immagini disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala consiliare e/o nella porta d'entrata della stessa, vengano apposti specifici avvisi.

Il Sindaco deve altresì fornire ai presenti informativa circa i diritti degli interessati, previsti dal Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati.

Tale informativa dovrà essere affissa all'entrata della sala consiliare e/o all'interno della sala stessa. Il Sindaco espone anche la possibilità che possano essere presenti le telecamere dei soggetti terzi di cui al precedente articolo 2.

#### **Art. 4 (Rispetto della privacy)**

Nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, ciascun Consigliere, in occasione del proprio intervento, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa e/o divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in quest'ultimo caso potrà essere mandato in onda l'intervento e/o dichiarazione del Consigliere, ma senza ripresa identificativa.

Parimenti ciascun responsabile di Area, eventualmente chiamato a relazionare su argomenti di competenza del proprio ufficio iscritti alla seduta consiliare, ha il diritto di manifestare il proprio dissenso alla ripresa sia audio che video ed alla divulgazione della propria immagine durante le sedute consiliari; in tal caso le registrazioni sia audio che video dovranno essere sospese sino al termine dell'intervento.

#### **Art. 5 (Limiti alla registrazione delle sedute)**

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come "sensibili" dal Regolamento UE n. 679/2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati, per tutelare ed assicurare la riservatezza dei soggetti interessati, sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che attengono allo stato di salute, all'origine etnica, alle convinzioni religiose o filosofiche, all'adesione a sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico o sindacale, alla vita e alle abitudini sessuali. Parimenti sono assolutamente vietate le riprese audiovisive ogni qual volta le discussioni consiliari abbiano ad oggetto dati che, insieme a quelli sensibili, vanno a costituire la categoria dei dati "giudiziari" ovvero che siano idonei a rivelare l'esistenza, a carico dell'interessato, di provvedimenti di carattere penale.

Le riprese audiovisive riguardanti discussioni consiliari aventi ad oggetto dati diversi da quelli sensibili o giudiziari che presentino, tuttavia, rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali, nonché per la dignità dell'interessato, in relazione alla natura dei dati ed alle modalità del trattamento o ai relativi effetti, possono essere limitate sulla base di richieste pervenute in tal senso da parte del Sindaco - Presidente del Consiglio o di ciascuno dei Consiglieri comunali.

E' altresì vietato riprendere gli eventuali spettatori in caso di presenza di minori. In tal caso, le riprese potranno comunque essere effettuate qualora vi sia il consenso scritto, da parte dei genitori, alla possibilità di ripresa dei propri figli. Qualora invece un cittadino maggiorenne non voglia essere ripreso, dovrà manifestare, preliminarmente, tale sua volontà.

Il Sindaco ha facoltà di inibire o interrompere in qualsiasi momento le riprese nell'ipotesi in cui ravvisi la violazione delle disposizioni sopra indicate ed in ogni caso in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare.

E' vietato effettuare riprese e/o registrazioni e/o scattare fotografie in sedute dichiarate segrete a norma del regolamento comunale per il funzionamento del Consiglio comunale.

#### **Art. 6 (Modalità di registrazione audio – video e di trasmissione. Divieto di commercializzazione)**

Il presente regolamento attribuisce alla diffusione audio / video delle sedute consiliari pubbliche la funzione di garantire la massima partecipazione dei cittadini all'attività politico amministrativa dell'Ente.

Le registrazioni e le trasmissioni, in modalità differita, delle sedute consiliari effettuate da soggetti terzi devono essere integrali, prive di tagli o manipolazioni. I video devono essere riprodotti senza modificazione alcuna.

Le trasmissioni audio / video effettuate a cura dell'Amministrazione Comunale, con le medesime modalità, potranno essere diffuse sul sito del Comune di Bovolenta per un periodo di almeno un anno.

Le registrazioni possono coadiuvare il Segretario Comunale ai fini della redazione dei verbali di seduta.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo.

#### **Art. 7 (Interviste)**

Gli Amministratori ed i Consiglieri comunali non potranno concedere interviste, all'interno della sala consiliare, durante i lavori del Consiglio, al fine di evitare ogni intralcio ai lavori dello stesso.

#### **Art. 8 (Norma di rinvio)**

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/2016, al Codice in materia di protezione dei dati personali e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento comunale per il diritto di accesso ai documenti amministrativi.

#### **Art. 9 (Sanzioni)**

Per le violazioni delle disposizioni inerenti al presente Regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00

#### **Art. 10 (Entrata in vigore)**

Il presente regolamento comunale entra in vigore il giorno successivo alla data di inizio della pubblicazione all'albo pretorio della deliberazione del consiglio comunale di approvazione.